


CIRCOLARE



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Ufficio I - Affari Generali

Prot. n. 116/1/2008/GM/AA/I

Roma, 27 GEN. 2009

(Rif. nota prot. n. 6029/08 del 22/12/2008)

425/09 28 GEN. 2009

per. 18

Alla Corte di Appello di

PERUGIA

alla Procura Generale di

PERUGIA

OGGETTO: *Permessi di cui all'art. 33, co. 3 della l. n. 104/92 - possibile concessione per assistenza a più disabili e in caso di distanza chilometrica tra disabile e dipendente che presta assistenza. Risposta a quesito.*

Con la nota in riferimento gli Uffici in indirizzo, visto il parere n. 13 del 18/02/2008 della Funzione Pubblica, hanno chiesto se, allo stato, siano concedibili i permessi di cui alla norma indicata in oggetto qualora l'assistenza sia prestata a disabili con domicilio distante dal luogo di residenza del dipendente interessato, nonché se sia possibile concedere i detti permessi "per assistere contemporaneamente due disabili (cumulabilità di due permessi)".

In proposito si osserva quanto segue.

Relativamente alla prima problematica si fa presente che tra i requisiti richiesti per poter riconoscere i permessi di cui all'art. 33, co. 3, della L. 104/92 il legislatore ha previsto l'assistenza caratterizzata dalla continuità.

In ordine alle caratteristiche che l'assistenza in questione deve avere per essere considerata continuativa la Funzione Pubblica, con parere n. 13 del 18/02/2008, ha chiarito che la stessa deve essere "servente" ai bisogni di una persona che, in ragione del proprio stato di handicap, necessita di un ausilio in via permanente; in altre parole, l'assistenza continua non può ridursi a quella prestata nei soli tre giorni di permesso lavorativo di cui all'art. 33, co. 3 della l. n. 104/92, previsti dal legislatore per assicurare un sostegno a quel lavoratore che già presta, anche fuori dell'orario di lavoro, "un'assistenza regolare, sistematica e costante".

Tutto ciò premesso è parere di questa Direzione che ogni situazione vada singolarmente valutata, tenendo conto delle circostanze concrete e alla luce della definizione di continuità data dalla Funzione Pubblica nel succitato parere, dal Dirigente dell'Ufficio, cui la gestione del personale è rimessa in via esclusiva giusta previsione di cui all'art. 17, co. 1, lett. e) del d.lgs. n. 165/01 e all'art. 2 del d.lgs. 240/06.

Per quanto concerne la seconda problematica relativa al cumulo dei permessi per l'assistenza si rende noto che questa Direzione Generale, data la delicatezza degli interessi coinvolti, ha posto specifico quesito alla Funzione Pubblica teso a sapere se ed eventualmente in quali casi e a quali condizioni sia possibile autorizzare una fruizione cumulativa dei detti permessi, pertanto, allo stato, non è possibile fornire alcuna indicazione sul punto.

IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia

